MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est - U.M.C. di VERONA
Sezione coordinata Motorizzazione Civile di PADOVA
corso Spagna 12 – 35127 Padova – tel. 049 8538211 fax 049 8704084
https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/74
patenti.uppd@mit.gov.it umc-padova@pec.mit.gov.it

Conversione di patente comunitaria

Conversione di patente extracomunitaria

Elenco Stati le cui patenti sono convertibili

Giappone: allegato 3, autocertificazione conseguimento patente

Come pagare i PagoPA per la Motorizzazione

Torna all'indice

Conversione della patente di guida comunitaria

Il titolare di patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Unione Europea che abbia acquisito la normale residenza in Italia può tenere la patente estera fino alla scadenza, se essa ha validità conforme a quella stabilita dalla direttiva 2006/126/CE.
Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Unione Europea priva di scadenza o con validità superiore a quella stabilita dalla suddetta direttiva, se ha acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia:
- in data antecedente al 19.1.2013, ha una patente con validità fino al 19/01/2015;
- in data successiva al 19.1.2013, ha una patente con validità di due anni dalla data della residenza in Italia. Alla scadenza deve provvedere alla conversione nell'equipollente patente italiana presso un UMC.

La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità. In tal caso il conducente può scegliere se utilizzare il periodo di validità residuo ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando alla domanda il certificato medico.
La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana equipollente a quella estera, che viene ritirata e restituita all'Autorità che l'ha emessa.
ATTENZIONE: la patente comunitaria ottenuta, a sua volta, per conversione di una patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea, è convertibile in patente italiana solo se con quest'ultimo Stato extra UE si sono stabilite intese bilaterali per la conversione delle patenti prescritte dall'art. 136 comma 3 del C.d.S.
La domanda deve essere redatta sul modello TT2112 che può essere reperito online qui e impaginato come da istruzioni contenute nel file Allegato1. Si raccomanda la compilazione di TUTTE le pagine che compongono il modello, anche se sembrano uguali e ridondanti, in stampatello chiaro e leggibile.
L'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile per la consegna e la registrazione della domanda avviene esclusivamente a seguito prenotazione online; allo scopo il candidato dovrà pertanto registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e seguire il seguente percorso: "SERVIZI ONLINE", "GESTIONE PRATICHE ONLINE", "Accedi alla Piattaforma", "+ Nuova Richiesta" e inserire i dati richiesti. In "Seleziona Tipologia Pratica" inserire "CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE" e proseguire fino a scegliere la data e ora dell'appuntamento tra quelle disponibili in grassetto. Presentarsi all'appuntamento fissato con tutta la documentazione elencata nei punti qui sotto.
Si informa che:
1) dato l'elevato numero di richieste di appuntamento, la prima data utile di prenotazione potrebbe essere molto differita nel tempo o, nel caso limite, il portale potrebbe non permettere la prenotazione; per questo motivo si invitano i candidati a riprovare la procedura di prenotazione dopo qualche giorno e si raccomanda coloro che hanno già fissato la data di presentazione e che non potessero presentarsi, ad accedere di nuovo al portale per modificare o cancellare la propria prenotazione in modo da liberare posizioni per altri utenti;
2) non è consentito fissare un appuntamento sul portale prenotazioni per accedere agli sportelli per avere informazioni e/o modulistica di qualsiasi genere che sono reperibili esclusivamente qui o sui siti istituzionali www.ilportaledellautomobilista.it e http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni
3) una prenotazione = una pratica. Non è consentito presentare allo sportello più di una pratica per appuntamento nominativo.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) **autocertificazione delle modalità di conseguimento** della patente estera (usare modulo 08, scaricabile qui);
b) **ricevuta del pagamento** tariffa codice N003 (conversione di patente di guida estera paesi UE) sistema pagoPA.
Per informazioni sui versamenti PagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa oppure vedi il file "Come pagare i PagoPA per la Motorizzazione";
c) solo per rinnovo di validità: **ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida in originale e fotocopia** in data non anteriore a **tre mesi** alla data di appuntamento per la presentazione agli sportelli della domanda - se rilasciato da un medico autorizzato di cui all'art. 119 comma 2 del Codice della Strada OPPURE **ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida in originale e fotocopia dello stesso** in data non anteriore a **sei mesi** alla data di appuntamento per la presentazione agli sportelli della domanda - se rilasciato da una Commissione Medica Locale di cui all'art. 119 comma 4 del Codice della Strada -. Assicurarsi che la ricevuta riporti la/le abilitazione/i richiesta/e per la domanda per cui si procede e che siano presenti le scansioni di foto e firma del candidato;
d) **due foto** per documenti d'identità, identiche, su fondo bianco, a capo scoperto e su carta non termica, attaccate negli appositi riquadri del modello TT2112. Nel caso di contestuale rinnovo di validità è sufficiente una sola foto uguale a quella utilizzata per il rilascio della ricevuta del punto c), attaccata nell'apposito riquadro del modello TT2112;
e) **originale** in visione e **fotocopia di un documento d'identità** in corso di validità;
f) **fotocopia del codice fiscale**;
g) **fotocopia della patente o del C.I.G.C. (patentino ciclomotori)** eventualmente già posseduti;
h) **patente comunitaria** posseduta (in visione) e **una sua fotocopia** fronte-retro, oppure, in caso di furto o smarrimento, denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria**;**
i) i cittadini extracomunitari, devono allegare **fotocopia del permesso di soggiorno** valido e portare **l'originale in visione**, oppure fotocopia della ricevuta dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti per ritirare la patente italiana;

La domanda può essere presentata allo sportello patenti, in data e ora stabilite dall'appuntamento, da:
- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona maggiorenne, munita di delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della domanda (usare il modulo 01, scaricabile qui) e allegare fotocopia di un documento di identità valido del delegante). In caso di delega senza rinnovo di validità (e quindi senza la ricevuta del punto c)), una delle due foto non deve essere attaccata al modello TT2112 ma deve essere autenticata in Comune.

N.B.: si raccomanda di produrre la documentazione richiesta per la presentazione della domanda poco prima della data fissata nell'appuntamento per la presentazione, in particolare i documenti di cui ai punti b) e c) che hanno scadenza a tre mesi dalla data di pagamento/rilascio (sei mesi solo per la ricevuta rilasciata da Commissione Medica Locale) e per i quali è tassativo presentarli in corso di validità.

Torna all'indice

Conversione della patente di guida extracomunitaria

Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea può guidare in Italia i veicoli per i quali è abilitato fino ad un anno dall'acquisizione della residenza. Acquisita la residenza anagrafica in Italia, può chiedere la conversione della patente estera nell'equipollente italiana se:

- la patente estera è in corso di validità ed è stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia;
- ci sono accordi reciprocità in corso di validità tra Italia e lo Stato di rilascio della patente da convertire.

Se la conversione è chiesta dopo 6 anni dall'acquisizione della residenza in Italia non è più possibile procedere con la conversione; per patenti di Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina tale limite temporale è di 4 anni.
Per le patenti di Algeria, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia del Nord, Monaco, San Marino e Taiwan trascorsi più di 6 anni dalla residenza in Italia al momento della domanda di conversione, l'Ufficio valuterà l'opportunità di un provvedimento di revisione della patente italiana emessa per conversione per verifica dell'idoneità tecnica alla guida.
La domanda deve essere redatta sul modello TT2112 che può essere reperito online qui e impaginato come da istruzioni contenute nel file Allegato1. Si raccomanda la compilazione di TUTTE le pagine che compongono il modello, anche se sembrano uguali e ridondanti, in stampatello chiaro e leggibile.
L'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile per la consegna e la registrazione della domanda avviene esclusivamente a seguito prenotazione online; allo scopo il candidato dovrà pertanto registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e seguire il seguente percorso: "SERVIZI ONLINE", "GESTIONE PRATICHE ONLINE", "Accedi alla Piattaforma", "+ Nuova Richiesta" e inserire i dati richiesti. In "Seleziona Tipologia Pratica" inserire "CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE" e proseguire fino a scegliere la data e ora dell'appuntamento tra quelle disponibili in grassetto. Presentarsi all'appuntamento fissato con tutta la documentazione elencata nei punti qui sotto.
Si informa che:
1) dato l'elevato numero di richieste di appuntamento, la prima data utile di prenotazione potrebbe essere molto differita nel tempo. Per questo motivo si invitano i candidati a riprovare la procedura di prenotazione dopo qualche giorno e si raccomanda coloro che hanno già fissato la data di presentazione e che non potessero presentarsi, ad accedere di nuovo al portale per modificare o cancellare la propria prenotazione in modo da liberare posizioni per altri utenti;
2) non è consentito fissare un appuntamento sul portale prenotazioni per accedere agli sportelli per avere informazioni e/o modulistica di qualsiasi genere che sono reperibili esclusivamente qui o sui siti istituzionali www.ilportaledellautomobilista.it e http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni
3) una prenotazione = una pratica. Non è consentito presentare allo sportello più di una pratica per appuntamento nominativo.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) **autocertificazione delle modalità di conseguimento** della patente estera (usare modulo 09, scaricabile qui);
b) **ricevuta del pagamento** tariffa codice N003 (conversione di patente di guida estera paesi non UE) sistema pagoPA.
Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa oppure vedi il file "Come pagare i PagoPA per la Motorizzazione";
c) **ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida in originale e fotocopia**, e in data non anteriore a **tre mesi** alla data di appuntamento per la presentazione agli sportelli della domanda - se rilasciato da un medico autorizzato di cui all'art. 119 comma 2 del Codice della Strada OPPURE **ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida in originale e fotocopia dello stesso**, in data non anteriore a **sei mesi** alla data di appuntamento per la presentazione agli sportelli della domanda - se rilasciato da una Commissione Medica Locale di cui all'art. 119 comma 4 del Codice della Strada -. Assicurarsi che la ricevuta riporti la/le abilitazione/i richiesta/e per la domanda per cui si procede e che siano presenti le scansioni di foto e firma del candidato;
d) **una foto** per documenti d'identità, uguale a quella utilizzata per il rilascio della ricevuta del punto c), attaccata nell'apposito riquadro del modello TT2112;
e) **originale** in visione e **fotocopia di un documento d'identità** in corso di validità;
f) **fotocopia del codice fiscale**;
g) **fotocopia della patente o del C.I.G.C. (patentino ciclomotori)** eventualmente già posseduti;
h) **patente estera** posseduta (in visione) e **una sua fotocopia** fronte-retro**;**
i) i cittadini extracomunitari, devono allegare **fotocopia del permesso di soggiorno** valido e portare **l'originale in visione**, oppure fotocopia della ricevuta dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti per ritirare la patente italiana;
j) eventuale **traduzione** e/o **certificazione di autenticità** come richiesto, a seconda dello stato estero di rilascio della patente da convertire, nella tabella contenuta nel file Allegato2 – Conversione patenti estere.pdf

La domanda può essere presentata allo sportello patenti, in data e ora stabilite dall'appuntamento, da:

- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona maggiorenne, munita di delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della domanda (usare il modulo 01, scaricabile qui) e allegare fotocopia di un documento di identità valido del delegante).

N.B.: si raccomanda di produrre la documentazione richiesta per la presentazione della domanda poco prima della data fissata nell'appuntamento per la presentazione, in particolare i documenti di cui ai punti b) e c) che hanno scadenza a tre mesi dalla data di pagamento/rilascio (sei mesi solo per la ricevuta rilasciata da Commissione Medica Locale) e per i quali è tassativo presentarli in corso di validità.

La patente estera deve essere restituita all'Ufficio al momento del rilascio di quella italiana*.

Le svariate tipologie di formato delle patenti estere e la non omogeneità dei dati in esse contenuti rendono necessaria la verifica preventiva di autenticità del documento di guida. Pertanto, qualora sorgano dubbi sull'autenticità ovvero necessita acquisire dati non riscontrabili nel documento, l'Ufficio comunicherà all'interessato la necessità di produrre eventuale altra documentazione per il prosieguo della pratica oppure chiederà informazioni all'Autorità diplomatica del paese che l'ha rilasciato, attendendo la disponibilità dei documenti richiesti o l'esito dell'accertamento prima di dare corso alla conversione. In caso di mancata risposta non verrà dato corso alla conversione.

*Le patenti di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Gibilterra, Isola di Man, Jersey e Guernsey possono essere convertite anche se smarrite/rubate. Allegare alla pratica copia di denuncia all'Autorità italiana di smarrimento/furto.

Torna all'indice

ELENCO STATI DI CUI E' POSSIBILE LA CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

1. con i quali esiste uno specifico accordo bilaterale:

	SCADENZA	TRADUZIONE PATENTE	AUTENTICITA'* PATENTE	CONDIZIONE RESIDENZA**	NOTE
ALBANIA	**12/07/2026**	**SI**[1)2)]	**NO**	**4**	**Occorre privacy**[6)]
ALGERIA	**valido**	**SI**[1)2)]	**SI**[1)3)]	**6**[R]	
ANDORRA	**31/08/2029**	**NO**	**NO**	**6**	
ARGENTINA	**valido**	**SI**[5)]	**SI**[1)3)]	**4**	
BOSNIA-ERZEGOVINA	**17/03/2030**	**SI**[12)14)]	**SI**[1)3)13)14)]	**6**	**Mostrare in visione patente originale prima della presentazione della pratica all'UMC** **Occorre privacy**[6)]
BRASILE	**28/04/2030**	**SI**[1)2)]	**SI**[4)]	**6**	**Occorre privacy**[6)]
COREA DEL SUD	**valido**	**SI**[1)2)]	**NO**	**6**[R]	
FILIPPINE	**valido**	**SI**[5)]	**SI**[1)]	**6**[R]	
GIAPPONE	**valido**	**SI**[1)2)]	**SI**[1)]	**6**[R]	**Occorre autocertificazione**[7)]
GIBILTERRA	**30/03/2028**	**NO**	**NO**	**6**[UK]	**Occorre privacy**[6)]
GRAN BRETAGNA, NORD IRLANDA, GUERNSEY, MAN, JERSEY	**30/03/2028**	**NO**	**NO**	**6**[UK]	
ISRAELE	**22/08/2028**	**NO**	**NO**	**6**	**L'UMC potrebbe richiedere all'Autorità estera data esatta di conseguimento categorie, se rilevante per la conversione**
KOSOVO	**29/01/2030**	**NO**	**NO**	**6**	**Occorre privacy**[6)]
LIBANO	**valido**	**SI**[1)2)]	**SI**[1)3)]	**6**[R]	
MACEDONIA	**valido**	**NO**	**NO**	**6**[R]	**Se presente codice 70 l'UMC richiederà all'Autorità estera il paese da cui deriva la patente macedone.**
MAROCCO	**03/06/2030**	**SI**[1)2)]	**NO**	**6**	**Mostrare in visione patente originale prima della presentazione della pratica all'UMC** **Occorre privacy**[6)]
MOLDOVA	**08/11/2030**	**NO**	**NO**[15)]	**6**	**Mostrare in visione patente originale prima della presentazione della pratica all'UMC** **Occorre privacy**[6)]
MONACO	**valido**	**NO**	**SI**[1)]	**6**[R]	
SAN MARINO	**valido**	**NO**	**NO**	**6**[R]	
SERBIA	**17/12/2028**	**SI**[1)5)14)]	**SI**[1)3)14)]	**6**	**Occorre privacy**[6)]
SVIZZERA	**12/06/2026**	**NO**	**NO**	**4**	
TAIWAN	**valido**	**SI**[1)2)]	**SI**[1)2)]	**6**[R]	
TUNISIA	**20/07/2030**	**NO**	**NO**	**6**	**Mostrare in visione patente originale prima della presentazione della pratica all'UMC** **Occorre privacy**[6)]
TURCHIA	**18/07/2028**	**SI**[1)9)]	**SI**[1)8)10)]	**6**	**Occorre privacy**[6)]
UCRAINA	**24/01/2027**	**SI**[1)11)]	**SI**[4)]	**4**	**Occorre privacy**[6)]

***: generalmente, se necessaria, da richiedere presso una rappresentanza consolare/ambasciata dello stato estero in Italia e da legalizzare in Prefettura, oppure, **in alternativa e solo se paese aderente a Convenzione de L'Aja del 5/10/1961** – vedi elenco https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 – attestazione prodotta nel paese estero aderente apostillata e con traduzione asseverata in Italia in Tribunale. Vedere comunque note particolari di ciascuno stato se presenti.*

1): da produrre a cura dell'utente.

2): da richiedere alla rappresentanza consolare/ambasciata in Italia e poi da legalizzare in Prefettura oppure traduzione asseverata in Italia in Tribunale.

3): da richiedere obbligatoriamente presso una rappresentanza consolare/ambasciata in Italia e poi da legalizzare in Prefettura.

4): documento richiesto d'ufficio dalla Motorizzazione alla rappresentanza consolare del paese estero in Italia.

5): contestuale all'autenticità.

6): allegare alla pratica modulo autorizzazione al trattamento dei dati personali compilato e sottoscritto (scaricare e aprire file pdf qui: https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/dettaglionormativa/74/950, scegliere modulo a seconda dello stato della patente estera da convertire).

7): autocertificazione sulle modalità di conseguimento della patente conforme all'allegato 3 dell'Accordo Italia – Giappone del 29/09/2003.

8): "Certificato di validità della patente di guida" conforme al modello previsto da art.8 dell'Accordo. Non necessaria la legalizzazione in Prefettura.

9): se rilasciata da rappresentanza consolare/ambasciata in Italia non è necessaria la legalizzazione in Prefettura.

10): da richiedere alla rappresentanza consolare in Italia. Non necessaria la legalizzazione in Prefettura.

11): traduzione ufficiale asseverata in Tribunale.

12): è parte integrante dell'"Attestazione".

13): nell'Accordo bilaterale viene contraddistinta con il termine di "Attestazione".

14): presentare con modulistica conforme come da Accordo bilaterale.

15): necessaria, su modello conforme rilasciato da autorità consolare in Italia, solo per patenti a validità illimitata rilasciate dal 1995 a tutto il 2010.

Tutti i documenti devono essere prodotti in originale.

Torna all'indice

***: E' possibile la conversione della patente estera in corso di validità senza esami se il conducente è, alla data di richiesta della conversione:*
4): residente in Italia da meno di 4 anni. Condizione prevista nell'Accordo bilaterale specifico del paese estero e/o da circolare direzionale n. 31762 del 24/10/2023. Se residente da più di 4 anni l'Accordo non trova applicazione e non si può convertire la patente estera;
6): residente come per la condizione 4), ma con intervallo temporale di 6 anni (a seguito circolare direzionale n. 31762 del 24/10/2023);
6^{R}): residente in Italia da meno di 6 anni; se risiede da più di 6 anni è possibile comunque procedere con la conversione se il titolare accetta un provvedimento di revisione dell'idoneità tecnica alla guida (occorre sostenere esame a quiz di teoria ed esame pratico di guida su strada);
6^{UK}): residente in Italia da meno di 6 anni ma - solo per Accordo Bilaterale con Regno Unito (UK) e quindi solo in caso di patenti estere di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Gibilterra, Man, Jersey e Guernsey ***e se residenti in Italia prima del 31/12/2020*** *- si può comunque procedere alla conversione della patente, indipendentemente da quanto tempo il conducente è residente in Italia.*

2. **appartenenti all'U.E.**
3. **membri dello Spazio Economico Europeo (SEE)**:
 ISLANDA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA
4. **con accordo valido solo per patenti di alcune categorie di cittadini**:
 - **CANADA** (personale diplomatico e consolare)
 - **CILE** (personale diplomatico e loro familiari)
 - **STATI UNITI D'AMERICA** (personale diplomatico e consolare e loro familiari)
 - **ZAMBIA** (cittadini in missione governativa e loro familiari)

N.B.: Le patenti di guida rilasciate nei Paesi extracomunitari e stampate su nuovi modelli di patente, diversi da quelli previsti dagli allegati tecnici degli accordi di reciprocità/bilaterali in vigore per ogni Paese in esame, non possono essere convertite fino allo specifico aggiornamento degli allegati stessi, anche se in possesso di certificazioni di autenticità/attestazioni/traduzioni ufficiali rilasciate da autorità preposte e designate al rilascio delle stesse certificazioni.

Torna all'indice

Al Dipartimento dei trasporti terrestri
Ufficio provinciale di
To the Department of Ground Transport
Provincial Office of
PADOVA

Il/La sottoscritto/a
I, the undersigned

cognome nome
last name *first name*

luogo di nascita data di nascita
place of birth *date of birth*

DICHIARA
DECLARE

che la sua patente di guida rilasciata il n.
that my driving licence issued on *no.*

(1)

☐ è stata conseguita in Giappone per esami
was obtained in Japan after taking exams

☐ è stata rilasciata in Giappone per conversione di patente di guida conseguita in (2)
was issued in Japan by exchanging a driving licence obtained in (2)
.....

Data
Date

Firma ……
Signature

(1) barrare il caso che occorre / *tick what occurs*
(2) indicare lo Stato di rilascio della patente precedente / *specify the country of issue of the previous licence*

Torna all'indice

Per pagare gli importi per le pratiche di motorizzazione tramite il sistema PagoPA OCCORRE:

1. Accedere all'area riservata del www.ilportaledellautomobilista.it tramite SPID o CIE oppure, se minorenni, con le credenziali (USERNAME e PASSWORD) ottenute dopo la registrazione al Portale.
2. Selezionare le voci di menu "Accesso ai servizi" e poi "Pagamento pratiche online PagoPA"
3. Selezionare "Nuovo Pagamento"
4. Selezionare il tariffario Nazionale
5. Scegliere la tariffa della pratica di proprio interesse e selezionare "Aggiungi Pratica al Carrello", poi "Conferma Carrello". Si apre la scheda "Inserimento Soggetto Pagatore" dove il sistema imposta automaticamente i dati anagrafici e il codice fiscale dell'intestatario dello SPID o CIE con cui è stato fatto l'accesso al Portale. IN QUESTA FASE è possibile modificare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'effettivo titolare della pratica, ad esempio se il titolare è un figlio minore o un soggetto diverso da colui che ha fatto l'accesso al Portale o che non ha disponibilità di pagamento. Nel caso modificare i campi "Nome", "Cognome" e "Codice Fiscale Titolare Pratica" e inserire i dati anagrafici del titolare della pratica. Confermare la scheda con "Conferma Carrello". Il versamento è valido solo se il codice fiscale del titolare della pratica corrisponde al codice fiscale dell'intestatario della pratica da presentare in motorizzazione.
6. Selezionare la voce "I Miei Pagamenti". I versamenti possono essere effettuati dalla lista delle pratiche del carrello selezionando il pulsante :

- tramite la voce "Paga Online" si paga direttamente dal sito con carta di credito, debito etc.
- tramite la voce "Stampa avviso di pagamento" si ottiene un file .pdf con QR code da stampare e che si paga attraverso i canali elettronici (home banking, app, etc.) o fisici (banca, ufficio postale, tabaccai abilitati, etc.) indicati sul sito PagoPA.

Dopo il versamento è necessario stampare la ricevuta di pagamento che va presentata all'ufficio motorizzazione insieme agli altri documenti previsti.

L'unica ricevuta valida è quella stampata dal Portale dell'automobilista non quella generata dal canale elettronico o fisico tramite il quale si è provveduto al pagamento.

Per stampare la ricevuta (da allegare alla pratica per la motorizzazione) OCCORRE:

1. Accedere all'area riservata del www.ilportaledellautomobilista.it tramite SPID o CIE oppure, se minorenni, con le credenziali (USERNAME e PASSWORD) ottenute dopo la registrazione al Portale
2. Selezionare le voci di menu "Accesso ai servizi" e poi "Pagamento pratiche online PagoPA"
3. Selezionare la voce "I Miei Pagamenti"
4. Selezionare il tasto  della pratica inserita e poi la voce "Stampa ricevuta di pagamento" (presente solo per le pratiche che risultano pagate). Stampare su carta il file .pdf prodotto ed allegarlo alla pratica da presentare in motorizzazione.